

REGIONE SICILIANA



Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

*Dipartimento Regionale Agricoltura
Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo
degli Enti – Reti Irrigue.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 27.12.1950, n.104;

VISTA la L.R. 10.08.1965, n.21;

VISTA la L.R. 18.07.1974, n.24;

VISTO il D.P.R. del 26.04.1986, n.131;

VISTA la L.R. 15.05.2000,n.10

VISTO il D.P. Reg. del 17 giugno 2019, n. 12 concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i., pubblicato nella GURS del 17/07/2019, n. 33;

VISTO il D.P.Reg. n. 730 del 17/02/2025 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Reg. dell’ Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al Dott. Fulvio Bellomo, in esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n 47 del 14/02/2025;

VISTO il D.D.G. n. 2105 del 16/05/23 con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Dimino, a far data dal 22/05/23, l’incarico di Dirigente del Servizio 6 – “Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti-Reti Irrigue” del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura;

VISTA la nota prot. n. 1901 del 06/02/2025 con la quale l'E.S.A. propone, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 27.12.1950, n. 104 la riassegnazione del lotto n. 106 del P.R. 404 agro di Ganci (PA) contrada Regiovanni, in favore del lavoratore agricolo Sig. Pepe Vincenzo, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxx e ivi residente in xxxxxxxxxxxxxxxxx, Cod. Fisc.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, che ha inoltrato, in data 09/05/2024, istanza all'E.S.A. di subentrare all’assegnazione del lotto sopra richiamato.

CONSIDERATO che il lotto n. 106 del P.R. 404 agro di Ganci (PA) contrada Regiovanni, era stato assegnato al lavoratore agricolo Sig. Pepe Giuseppe, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxx, giusto verbale di assegnazione del 12/09/1954 rogato dal Notaio Brucato Calogero di Petralia Soprana (PA). L’atto è stato registrato a Petralia Soprana (PA) il 01/10/1954 al n. 377 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Palermo il 07/10/1954 ai nn. 24717/21796. L’originario assegnatario è deceduto il xxxxxxxxx, senza aver riscattato il lotto;

PRESO ATTO della dichiarazione dell’Ente attestante che gli eredi discendenti in linea retta sono:

1. Sabatino Maria Leonarda, nata a xxxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxx, deceduta il xxxxxxxxx;
2. Pepe Rosalia, nata a xxxxxxxxx il xxxxxxxxx, deceduta il xxxxxxxxx;
3. Pepe Vincenzo, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxx, richiedente la riassegnazione;

La sig.ra Pepe Rosalia ha sposato il sig. Macaluso Giuseppe, nato a Petralia Soprana (PA) il 21/05/1939, dal cui matrimonio sono nate tre figlie:

4. Macaluso Angela Santina, nata a xxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx;
5. Macaluso Maria Nella, nata a xxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx;
6. Macaluso Gabriella, nata a xxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx;

Tutti e quattro i componenti della famiglia Macaluso hanno provveduto a sottoscrivere e depositare presso l'E.S.A., Ufficio Provinciale di Enna, "Dichiarazione sostitutiva di certificazione di rinuncia alla riassegnazione del lotto n. 106 P.R. 404, agro di Gangi (PA);

CONSIDERATO che, dalle dichiarazioni e dagli accertamenti effettuati dall'E.S.A., risulta che il lotto di Riforma Agraria di cui trattasi è stato coltivato, fino ad oggi, dal richiedente la riassegnazione sig. Pepe Vincenzo, e che lo stesso è in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 104/1950 per la riassegnazione del lotto, inoltre, sulla base della tabella ettaro-coltura, il numero delle giornate lavorative di cui dispone il suddetto lavoratore agricolo è superiore alla terza parte di quella occorrente per la conduzione dei lotti, inoltre, lo stesso è coadiuvato da due familiari, braccianti agricoli;

VISTA la nota prot. n. PR_PAUTG – Ingresso 0005717_20250114 del 15/01/2025, con la quale il Ministero dell'Interno "Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia" ha comunicato che nei confronti del Sig. Pepe Vincenzo, non sussistono cause di divieto e di decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. Del 06/09/2011 n. 159;

VISTO il parere reso dalla Direzione Generale delle Entrate per la Sicilia, del Ministero delle Finanze in data 09.12.1995, con il quale tra l'altro si fa presente che qualora ricorrono le condizioni di legge si può procedere alla registrazione e trascrizione a tassa fissa oltre il pagamento della misura ordinaria del 4 per mille del valore del lotto per il tributo catastale, fermo restando in ogni caso che i relativi oneri sono a carico degli assegnatari per il principio della solidarietà tributaria prevista dall'art. 55 del D.P.R. 634/72 ed oggi dall'art. 57 del T.U. dell'imposta di registro 26.4.86, n. 131, per gli atti in cui è parte lo Stato o la Regione;

VISTO il parere reso in data 09.09.1996 dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione con il quale si conferma che l'imposizione fiscale sui terreni da assegnare graverà in misura fissa per la registrazione e la trascrizione e nella misura del 4 per mille per le imposte catastali con relativi oneri a carico degli assegnatari per i combinati disposti dall'art. 47 della L.R. 27.12.1950, n. 104, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, del D.L.vo 31.10.1990, n. 347, del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, dell'art. 52 della L.R. 104/1950 e dell'art. 1 della L.R. 22.03.1952, n. 6;

VISTO il parere espresso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana con nota n.18089 dell'1.10.1998 con la quale viene confermato che il corrispettivo dovuto dagli assegnatari per l'affrancazione del lotto dovrà essere determinato sulla base della normativa regionale vigente al momento della consegna;

RITENUTO di dover conseguentemente uniformarsi alle direttive contenute nei pareri sopraindicati;

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di potere riassegnare il citato lotto n. 106 del P.R. 404 agro di Gangi (PA), contrada Regiovanni in favore del sig. Pepe Vincenzo, coltivatore diretto, nato a xxxxxxxx xxxxxxxxx il xxxxxxxx e ivi residente in via xxxxxxxxx, Cod. Fisc.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

VISTA la L.R.. n. 21 del 12/08/2014, art. 68 sull'obbligo pubblicazione decreti;

Ai termini delle vigenti disposizioni di legge:

D E C R E T A

Art. 1) Di riassegnare il lotto n. 106 del P.R. 404 agro di Gangi (PA), contrada Regiovanni in favore del sig. Pepe Vincenzo, coltivatore diretto, nato a xxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxx e ivi residente in via xxxxxxxxxxxxxxx, Cod. Fisc.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Art. 2) Il citato lotto, sito nel comune di Gangi (PA), oggi è così identificato al Catasto terreni con i seguenti dati:

- Foglio n. 74, Particella 213 di Ha 02.68.80;
- Foglio n. 74, Particella 360 di Ha 00.11.70;
- Foglio n. 74, Particella 365 di Ha 00.82.80;
- Foglio n. 74, Particella 369 di Ha 00.08.77;

TOTALE Ha 03.71.77

Confina a Nord con il lotto n. 104; ad Est con il lotto n. 107; a Sud con il torrente Regiovanni

Bordonaro Soprano; ad Ovest con i lotti nn. 103-105;

Corrispettivo € 214,59.

Poiché il sig. Pepe Vincenzo subentra nel rapporto di assegnazione, instaurato dall'Ente nella medesima posizione del dante causa, Sig. Pepe Giuseppe, il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato, secondo la normativa vigente, in base alle condizioni stabilite al momento della originaria assegnazione. Conseguentemente, la situazione debitoria del de cuius, determinata dal mancato pagamento di quanto dovuto, è posta a carico degli assegnatari subentranti, che al fine dell'affrancazione, dovranno provvedere al pagamento di quanto dovuto, pena la decadenza dell'assegnazione.

L'assegnazione del lotto di R.A. è soggetta al regime di cui al IV comma dell'art. 37/104 ed i lotti non possono essere frazionati se non per esigenze di pubblico interesse, ai sensi dell' art. 1 della legge 1078/1940, così come modificato dalla legge 191/1992.

ART.3) Il presente decreto sarà registrato e trascritto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 02.08.1954, n. 29, e i relativi oneri saranno a carico dell'assegnatario sopra identificato;

ART. 4) Ai fini fiscali il valore complessivo dei lotti sopra descritti è di € 214,59;

ART. 5) L'Ente di Sviluppo Agricolo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto;

ART. 6) Il presente decreto, ai sensi dell'art.68 della L.R. 21/2014 sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione;

Palermo, 08/04/2025

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Dimino

*Firma autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c.2
del D.lgs n. 39/1993*